



COMUNE DI CAMASTRA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

N. 1 /C.S. Reg. Delibere

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Costituzione Convenzione di Segreteria Comunale tra il Comune di Camastra ed il Comune di Campobello di Licata.

L'anno duemilaventi il giorno novembre del mese di giugno alle ore 13,30 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 aprile 2018 e successivamente prorogata con DPR dell'8 agosto 2019, nelle persone dei Sigg.:

		Presente	Assente
Dott. Domenico Fichera	Componente		2
Dott. Giuseppe Salvatore Ciarcià	Componente	2	
Dott. Carmelo La Paglia	Componente	2	

Partecipa il Segretario del Comune, Dott. Luigi Lazzaro;

La Commissione, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n°142 recepito dalla L.R. n°48/91, come modificato dall'art.12 della L.R. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto ha espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità contabile;

PRESA IN ESAME la proposta di deliberazione indicata in oggetto, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

La legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Regionale 48/91, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.00, n.30;

Il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000;

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000;

L'O.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DELIBERA

- Di approvare la superiore proposta, con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Oggetto: Costituzione Convenzione di Segreteria Comunale tra il Comune di Camastra ed il Comune di Campobello di Licata.

PREMESSO che a seguito di intervenuti accordi, è intenzione dei Comuni di Campobello di Licata e di Camastra di costituire una convenzione per la gestione di un ufficio unico di Segreteria Comunale, ai sensi del D.P.R. 4 dicembre 1997, n° 465, e di servirsi dell'opera di un solo Segretario, anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei comuni medesimi;

ATTESO che la Convenzione che si intende stipulare tra il Comune di Camastra e il Comune di Campobello di Licata, individuato Comune Capo Convenzione, con titolare della Convenzione medesima l'attuale Segretario titolare del Comune di Campobello di Licata, consiste nel condurre in forma associata l'Ufficio di Segretario comunale e quindi nell'avvalersi, da parte dei Comuni convenzionati, dell'opera di un unico segretario comunale per l'espletamento delle funzioni che per legge, statuto e regolamento o provvedimenti sindacali, sono attribuite alla figura del segretario comunale;

VISTO l'art. 98 comma 3° del D.lgs 267/00, secondo il quale i comuni possono stipulare convenzioni per la gestione dell'ufficio unico di Segreteria Comunale comunicando la costituzione alla Prefettura del Capoluogo di Regione – Albo dei Segretari comunali e provinciali;

DATO ATTO che la stipulazione di adesione alla Convenzione di segreteria comporta una riduzione di spesa che viene disciplinata, nella gestione dei rapporti anche economici tra i Comuni in parola, secondo le modalità riportate nell'articolato cui alla convenzione allegata;

VISTA la deliberazione n. 164/2000 del C.D.A dell'Agenzia Autonoma Nazionale per la gestione dell'Albo dei segretari Comunali e Provinciali;

VISTO il D.P.R. n. 465/97, il CCNL di categoria vigente e la normativa in materia;

VISTO l'allegato schema di Convenzione di Segreteria, indicato alla lettera A;

P R O P O N E

DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo;

DI ADDIVENIRE alla gestione convenzionata del servizio di Segreteria Comunale tra il Comune di Camastra e il Comune di Campobello di Licata, individuato Comune Capo Convenzione, per la gestione di un ufficio unico di Segreteria Comunale, ai sensi del D.P.R. 4 dicembre 1997, n° 465, e di servirsi dell'opera di un solo Segretario, (Dott. Luigi Lazzaro, già titolare della Segreteria di Campobello di Licata), per l'espletamento delle funzioni che, per legge, Statuto e regolamento o provvedimenti sindacali, sono attribuite alla figura del Segretario comunale;

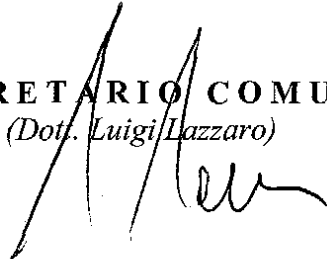
DI APPROVARE in ogni sua parte la Convenzione di Segreteria Comunale per come da allegato A) che si rende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento autorizzando disgiuntamente ciascun componente della Commissione Straordinaria alla sua stipula;

DI DARE ATTO che il Sindaco del Comune di Campobello di Licata, quale Comune Capo convenzione, provvederà a trasmettere gli atti necessari alla Prefettura di Palermo – Albo dei Segretari comunali e provinciali e, per competenza e nella qualità, provvedimento di individuazione, copia degli atti deliberativi adottati dai Consigli Comunali dei due Comuni interessati oltre alla Convenzione debitamente sottoscritta dai Sindaci interessati e dal Segretario Comunale per accettazione;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Luigi Lazzaro)



AI SENSI e per gli effetti dell'art. 12 L.R. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESP. DELL'AREA I
(Rag. Nazzeno Bellomo)



AI SENSI e per gli effetti dell'art. 12 L.R. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Vincenzo Allegro)



CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI CAMPOBELLO DI LICATA E CAMASTRA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno ____ il giorno ____ del mese di ____, tra il Comune di Camastra C.F. 82000950848 (classe III) legalmente rappresentato dalla Commissione Straordinaria ed il Comune di Campobello di Licata C.F. ____ (classe II) legalmente rappresentato dal Sindaco Rag. Giovanni Gioacchino Picone, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

Che la Commissione Straordinaria di Camastra, con i poteri del Consiglio Comunale, con deliberazione n. __ del ____, esecutiva ai sensi di legge, e l'Amministrazione comunale di Campobello di Licata con delibera del Consiglio Comunale n. __ del ____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO E FINE

I Comuni di Campobello di Licata (AG) e di Camastra (AG), dichiarano di volere costituire la convenzione dell'ufficio unico di Segretario Comunale. Il Comune di Campobello di Licata assume la veste di Comune capo convenzione. La Convenzione consiste nel condurre in forma associata l'Ufficio di Segretario Comunale e quindi nell'avvalersi, da parte dei Comuni convenzionati, dell'opera di un unico Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni che per legge, Statuto e regolamento, sono attribuite alla figura del Segretario comunale.

ART. 2

COSTITUZIONE - DURATA E SCIoglimento

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione e presa in servizio del Segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di mesi cinque dalla presa di servizio.

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune sede della convenzione, che, in accordo ed intesa con il Sindaco dell'altro con la stessa sottoscrizione della presente convenzione, provvede ad individuare il Segretario attualmente titolare in servizio della Segreteria del Comune di Campobello di Licata, nonché, una volta questi assegnato da parte del Prefetto di Palermo, provvede a nominarlo fissando il giorno di presa servizio del Segretario medesimo. Dalla data di avvenuta effettiva assunzione in servizio (presso il comune capo convenzione) del Segretario, questi ne acquisisce la titolarità della Segreteria Convenzionata.

I Comuni potranno stabilire consensualmente, senza particolari formalità, lo scioglimento della presente convenzione, fermo restando la necessaria deliberazione dei Consigli comunali dei 2 enti.

Ciascun comune entro il periodo di sua durata ha facoltà di recedere anticipatamente in modo unilaterale dalla Convenzione, fornendo preavviso di almeno mesi 1 mediante inoltro di una PEC a firma del Sindaco.

L'efficacia della delibera di recesso unilaterale decorre per l'altro ente dalla notifica via pec della delibera di recesso. In ogni caso, quando si verifichi lo scioglimento della presente convenzione al termine naturale di scadenza fissata o anticipato della Convenzione medesima, ai sensi della deliberazione dell'Agenzia del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 150 del 15.07.1999 che si richiama, i Sindaci hanno la possibilità di definire di intesa tra di loro e con l'accettazione del Segretario in quale dei Comuni facenti parte della Convenzione il Segretario stesso deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i sindaci ed il segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo convenzione.

ART. 3

RAPPORTO DI LAVORO

Il Segretario comunale dipende dal Ministero degli Interni (ex Agenzia nazionale per la gestione dei segretari comunali e provinciali) ed instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Campobello di Licata e Camastra. Il rapporto di lavoro, sia con riguardo al trattamento giuridico che economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo Convenzione.

Il Segretario dipenderà funzionalmente da ciascuno dei Sindaci a seconda degli affari trattati e le prestazioni saranno effettuate previa implicita intesa di volta in volta tra i Sindaci. La dipendenza del Segretario dal Sindaco è solo funzionale non assimilabile ad un rapporto di subordinazione o di dipendenza gerarchica.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 19 del CCNL di categoria, il Segretario, nell'ambito dell'assetto organizzativo degli Enti, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio

tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze dei rispettivi Enti e funzioni connesse all'espletamento delle funzioni allo stesso demandate ed ex art. 97 del D.lgs 267/00.

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento degli apparati burocratici di ciascun comune e sono suddivise nel modo seguente:

- Comune di Campobello di Licata (Comune capo-convenzione) partecipa alla convenzione con il 66%;

- Comune di Camastra partecipa alla convenzione con il 34%;

I Sindaci dei due Comuni di comune accordo, sentito il Segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stabiliranno i tempi di lavoro ovvero il calendario dei **giorni** che potrà essere variato di volta in volta in modo flessibile per necessità di servizio, nel rispetto della ripartizione dell'onere finanziario.

Il congedo ordinario è utilizzato dal Segretario in periodi programmati dallo stesso Segretario, ai sensi dell'art. 20 del CCNL di categoria.

Il congedo deve essere comunicato al Sindaco del Comune Capo Convenzione e, per conoscenza al Sindaco dell'altro ente.

Il Sindaco del Comune Capo Convenzione è competente per il congedo ordinario e straordinario. Spetta al Sindaco del Comune capo convenzione, sentito il Sindaco dell'altro Comune la revoca del Segretario, nei casi di gravi violazioni ai doveri del suo ufficio.

Si osservano, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi del Ministero dell'Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e delle disposizioni normative, di legge e contrattuali, in materia. In caso di assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni verranno assunte da altro Segretario, previa istanza del Sindaco del Comune capo convenzione, incaricato dal Ministero dell'Interno – Albo Segretari Comunali e Provinciali.

Ciascun comune si riserva la facoltà di nominare esclusivamente per il proprio Ente un Vice Segretario nominato tra i funzionari di categoria D in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, comma 5, del D.Lgs.vo 267/2000.

Resta salva, previa formale intesa tra i due Sindaci che ne perfezioni il consenso, una diversa ripartizione dell'articolazione oraria anche comportante una rimodulazione con un aumento in un comune e corrispondente diminuzione dell'altro in deroga ad ogni disposizione di cui alla presente convenzione ai fini di una maggiore funzionalità operativa.

ART. 4

TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalle disposizioni di riferimento, contrattazione collettiva e regolamenti.

Il Comune capo convenzione sede della Convenzione assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato. Come da CCNL, compete al segretario comunale il trattamento economico previsto dalle vigenti norme contrattuali compreso il riconoscimento della retribuzione cosiddetta di allineamento (galleggiamento) assicurando che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa in servizio di ruolo in uno dei due Comuni, ai sensi dell'art. 41 c. 5 del CCNL; resta inteso che detto relativo trattamento economico è integrato della retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate del 25%, parte della struttura retributiva, ai sensi dell'art. 37 del ccnl.

Il comune non capo fila, mensilmente, in occasione del pagamento delle retribuzioni al proprio personale dipendente, provvederà ad erogare al Comune di Campobello di Licata la quota del 40% a proprio carico riferita al trattamento economico per come previsto dal CCNL, per i Segretari comunali, rimandando a congruaglio semestrale l'esattezza della ripartizione, se necessario o se sono intervenute dinamiche retributive non previste.

Allo stesso modo si procederà per la retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 42 del CCNL 98/2001 e alla maggiorazione della posizione qualora ricorrano le condizioni oggettive/soggettive in attuazione dell'art. 1 dell'accordo collettivo integrativo di livello nazionale di categoria del 22/12/2003, ai sensi dell'art. 41, comma 4° del CCNL di categoria 98/2001.

Le retribuzioni aventi natura non ordinaria, rimborsi spese di viaggio e missioni, buoni pasto saranno pagati direttamente dal Comune per conto del quale effettuate.

Trattandosi di Comuni non adeguatamente e puntualmente serviti dal trasporto pubblico in ragione della stessa funzione del Segretario per la complessità e relativi tempi dei servizi richiesti, il Segretario Comunale è autorizzato all'uso del mezzo proprio.

Le parti convengono che in merito ai diritti di segreteria per rogito contratti presso il comune non capo fila, questi vengano liquidati con determinazione del responsabile dello stesso ente non capo fila e riversati direttamente al segretario.

ART. 5

FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon

funzionamento del servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 6

SEDE E CLASSE

La sede amministrativa del servizio di Segreteria è localizzata nel Comune Capo convenzione di Campobello di Licata. Si dà atto che la Segreteria Comunale convenzionata viene classificata di classe I.

ART. 7

NORME DI CHIUSURA

La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali divenute esecutive, verrà trasmessa - a cura del Comune Capo convenzione - al Ministero dell'Interno e all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

Per quanto non stabilito, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Campobello di Licata _____

La Commissione Straordinaria di Camastro _____

Per Accettazione il Segretario Comunale _____

Indi

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91, data l'urgenza a provvedere.

Ad unanimità;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per i motivi espressi in proposta.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Fichera Domenico

Dott. Ciarcià Salvatore

Dott. La Paglia Carmelo

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Luigi Lazzaro)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione in ottemperanza all'art. 32 della legge 69/2009 e s.m.i. è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online 15 giorni consecutivi dal 10-01-2020, (Reg. Pub. N. 35)

Lì

IL MESSO COM/LE

(C. Nicodemo)

IL SEGRETARIO COM/LE

(Dott. Luigi Lazzaro)

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 03/12/1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-01-2020 in quanto:

☒ *È stata dichiarata immediatamente esecutiva.*

☐ *Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.*

Lì 09-01-2020

IL SEGRETARIO COM/LE

(Dott. Luigi Lazzaro)

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Camastra, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI